

La mediazione civile e commerciale

Termini e definizioni

Il **D.Lgs. 28/2010** e il **D.M. 180/2010** hanno introdotto e regolamentato il nuovo istituto giuridico della *mediazione civile e commerciale* o semplicemente *mediazione civile*.

Lo strumento è finalizzato a comporre una controversia civile prima che arrivi in tribunale o a porvi fine se è già iniziata. Da marzo 2011, infatti, il ricorso alla *mediazione civile* è obbligatorio prima di poter agire in giudizio per questioni riguardanti particolari materie (diritti reali, locazione, comodato, affitto d'azienda, divisioni, successioni ereditarie, condominio, danni da circolazione dei veicoli, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi, bancari e finanziari).

Nell'ambito della *mediazione civile*, le norme indicate definiscono espressamente:

- la *mediazione*: l'*attività* svolta da un terzo finalizzata alla ricerca di un accordo per la risoluzione di una controversia;
- il *mediatore* (non il *conciliatore*): il *soggetto* qualificato e imparziale che svolge la mediazione;
- la *conciliazione*: il semplice *risultato positivo* della mediazione;
- l'*organismo di mediazione*: l'*ente* pubblico o privato (iscritto al *registro degli organismi abilitati alla mediazione*) presso il quale si svolge il procedimento.

Cosa non è la mediazione civile e commerciale?

La mediazione civile non è l'arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.) perché il *mediatore civile*, a differenza dell'*arbitro*, non esprime un giudizio vincolante sulla questione. Il *mediatore civile*, quindi, non attribuisce torti e ragioni, ma aiuta le parti ad individuare una possibile soluzione per risolvere la controversia bonariamente.

La mediazione civile non è la conciliazione (né può dirsi “*nuova conciliazione*”) perché il termine *conciliazione* identifica altri istituti giuridici, i quali ben poco hanno in comune con la *mediazione civile e commerciale*. Ad es. la *conciliazione societaria* (D.Lgs. 5/2003), la *conciliazione penale* (D.Lgs. 274/2000), la *conciliazione del lavoro* (D.Lgs. 80/1998 e Legge 183/2010), la *conciliazione presso i Corecom* (Legge 249/1997), la *conciliazione presso le Camere di Commercio* (Legge 580/1993), ecc.

La mediazione civile non è “mediazione obbligatoria” (né “*conciliazione obbligatoria*”) perché, innanzitutto, il ricorso alla *mediazione civile* è obbligatorio soltanto per alcune materie ben determinate; in tutti gli altri casi rimane facoltativo. Inoltre, perché le norme sulla *mediazione civile* utilizzano espressamente il termine *conciliazione* per indicare solamente il risultato positivo della mediazione; risultato, quindi, che (per quanto auspicabile) è soltanto possibile, ma non certamente obbligatorio.

La mediazione civile non è “mediaconciliazione” (né “*media-conciliazione*”) perché il nome *mediaconciliazione*, oltre ad essere sconosciuto alla legge ed al Ministero della Giustizia, risulta comunque fuorviante e privo di attinenza. Anche perché il prefisso “*media-*” riguarda prevalentemente il mondo dei mezzi e delle aziende di (tele)comunicazione, ma non quello del diritto. Es. (*mass*)*media*, *mediateca*, ma anche *Mediaset*, *Mediaworld*, ecc.

Maggiori dettagli sul sito www.giustizia.it